



COMUNE DI RAVENNA

TASI

NOTA INFORMATIVA SALDO 2018

Dal 1° gennaio 2014 con la legge 147 del 27/12/2013 è istituita la TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili.

Il Comune di Ravenna, con delibera del Consiglio Comunale n. 46/49258 del 14 aprile 2014 ha approvato il relativo regolamento e con delibera n. 137/214696 del 21/12/2017 ha stabilito le aliquote da applicare per l'anno d'imposta 2018.

Per l'anno 2018 il Comune di Ravenna ha lasciato invariate le aliquote e detrazioni TASI stabilite per l'anno 2017.

IMMOBILI SOGGETTI AL PAGAMENTO

La TASI deve essere corrisposta nel Comune di Ravenna per le seguenti unità immobiliari:

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce" – esentati da IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis del DL 201/11);

NON DEVE ESSERE VERSATA LA TASI SUGLI ALTRI IMMOBILI E SULLE AREE EDIFICABILI (soggetti solo ad IMU)

SOGGETTI PASSIVI (tenuti al pagamento)

Sono soggetti al pagamento della TASI per gli immobili sopraindicati:

- coloro che possiedono tali immobili come titolari di diritti reali di proprietà.

ALIQUOTE TASI 2018

Aliquota 3.3 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "immobili merce" - esentati da IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis del DL 201/11);

Aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili.

- **CONFERMA ESENZIONE TASI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Si informa che la **Legge di stabilità 2016** (L. 28/12/2015 n. 208) ha introdotto l'**ESENZIONE TASI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**, **esenzione che vale anche per l'anno 2018**.

L'esenzione riguarda anche le fattispecie equiparate ai sensi delle normative legislative e regolamentari:

- o Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- o I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- o La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, c. 1 del DLGS 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche;
- o Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- **ESENZIONE TASI PER L'UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINO AIRE PENSIONATO**

La Legge n. 80 del 23 maggio 2014, all'art. 9 bis, ha modificato l'art. 13, comma 2 del DL 201/11, ed ha previsto, con decorrenza 2015, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Nell'anno 2018 per coloro che rientrano in tale condizione l'immobile è ESENTE DA TASI.

In tutti gli altri casi l'immobile è soggetto ad IMU.

VERSAMENTO TASI 2018

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti.

SCADENZA ACCONTO: 18 GIUGNO 2018

Il versamento in acconto va effettuato in misura pari al 50 per cento dell'imposta determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno 2017 (stesse aliquote 2018).

SCADENZA SALDO: 17 DICEMBRE 2018

Il versamento a saldo va effettuato a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno 2018 sulla base delle aliquote 2018.

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed al periodo di possesso per l'anno stesso.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta non si versa se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a Euro 12,00.

Il versamento dell'imposta dovuta va effettuato avvalendosi del modello F24 (ordinario "sezione IMU e altri tributi locali" o semplificato) presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

Nel modello F24 nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (per il Comune di Ravenna il codice ente è **H199**).

Per il versamento della prima rata va barrata la casella “Acc.” (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella “Saldo”. In caso di ravvedimento la casella da barrare sarà “Ravv.” In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi codici tributo sotto elencati:

F24 – CODICI TRIBUTO	
Altri Fabbricati	3961

OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO

Il mancato versamento o il versamento oltre il termine di scadenza previsto, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147/2013.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nel caso in cui la violazione sia già stata contestata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Perché il ravvedimento sia correttamente perfezionato è necessario che entro il termine previsto avvenga contestualmente il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “Ravv”.

Il D.Lgs n. 158/2015 ha previsto la revisione del sistema sanzionatorio e la Legge di Stabilità 2016 ne ha previsto l'applicazione a far data dal 1° gennaio 2016.

- Nel caso di versamento in ravvedimento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali (attualmente il saggio degli interessi legali è del 0,3% annuo);
- Nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza, si applica la sanzione del 1,5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- Nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° successivo alla scadenza, si applica la sanzione del 1,67% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- Nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (30 giugno 2018 per l'anno 2017) si applica la sanzione del 3,75% del tributo omesso oltre agli interessi legali.

NOTE DI CARATTERE GENERALE

PERIODO DI POSSESSO

La TASI è dovuta in proporzione alla propria quota di possesso o detenzione, in ragione dei mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per la determinazione del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

Il valore imponibile degli immobili è così determinato:

Fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7**, con esclusione della categoria catastale **A/10**;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A/10** e **D/5**;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

INFORMAZIONI

Gli Uffici di Ravenna Entrate, in Via Magazzini Anteriori 1 – Ravenna, sono a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti giorni ed orari di apertura:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- il martedì e il giovedì apertura anche pomeridiana dalle ore 14.45 alle ore 16.30.

tel. 0544 424628 – 0544 424648

fax: 0544 424612

sito: www.ravennaentrate.it

e-mail: imutasi@ravennaentrate.it

pec: postacert@pec.ravennaentrate.it

Ravenna, 26 settembre 2018